c_d969.Comune di Genova - Prot. 28/02/2026.0031968.U

COMUNE DI GENOVA

Direzione Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1055

ADOTTATO IL 25/02/2026

ESECUTIVO DAL 25/02/2026

OGGETTO: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21 Ottobre 2025 “Aggiornamento al PUC, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/1997, per l’introduzione di una nuova unità insediativa di identità paesaggistica relativa all’area di Nervi – Municipio IX – Levante”, dichiarata immediatamente eseguibile.
Attivazione procedimento ai sensi dell’art. 13 legge L.R. 32/2012 e s.m.i.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- l'art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- l’art. 4 del D. Lgs. n° 165/2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D. Lgs. n° 152/2006, norme in materia ambientale;
- la L.R. n° 32/2012, Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale);
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, che disciplinano le funzioni ed i compiti dei Dirigenti;

PREMESSO che:

- la Direzione Urbanistica ha trasmesso alla Direzione Ambiente la documentazione relativa all’oggetto al fine di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VA di cui all’art. 13 della L.R. n° 32/2012, con nota di cui al prot. gen. n. 547457 del 30/10/2025 l’aggiornamento al PUC, oggetto della DCC 57 del 21/10/2025, consiste nell’introduzione di una nuova “Unità Insediativa di Identità Paesaggistica”, dove sono contenute nuove norme per la regolamentazione dell’attività edilizia, finalizzate ad ottimizzare l’impatto paesaggistico degli interventi, siano essi

c_d969.Comune di Genova - Prot. 28/08/2026.0031968.U

riferiti all'edificato esistente o di nuova costruzione. L'unità urbanistica di identità paesaggistica è una porzione di territorio definita nel piano urbanistico (PUC) per tutelare specifiche caratteristiche storiche, ambientali e morfologiche. Mira a preservare l'integrità del paesaggio, regolando altezze, distanze e tipologie edilizie per garantire la coerenza con il contesto esistente, assicurando che le nuove trasformazioni edilizie siano compatibili con il paesaggio locale, preservando le peculiarità dei siti.

- con nota prot. gen. n. 557892 del 05/11/2025 la Direzione Ambiente ha richiesto parere in merito agli aspetti di rispettiva competenza ai seguenti soggetti:
- Regione Liguria
- Città Metropolitana di Genova
- ARPAL
- Capitaneria di Porto di Genova
- Ministero della Cultura – Direz. Gen. Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia

- Comune di Bogliasco
- Comune di Genova

Direzione Ambiente (Uff. Aria/Acqua/Industrie – Acustica - Bonifiche/Rifiuti)

Direzione Politiche Energetiche

Direzione Mobilità

Direzione Smart Mobility

Direzione Regolazione

Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione

Progetti di Innovazione e Sviluppo del Territorio

Direzione Difesa del Suolo

Direzione Progettazione

Direzione Manutenzione e Verde Pubblico

Direzione Demanio e Patrimonio

Direzione Protezione Civile

Direzione di Area Servizi Civici (Municipi Territorialmente Interessati)

RILEVATO che:

a seguito della richiesta trasmessa dalla Direzione Ambiente sono pervenuti (allegati quale parte

c_d969.Comune di Genova - Prot. 28/02/2026.0031968.U

integrante e sostanziale al presente provvedimento) i contributi:

- contributo formulato dal civico Ufficio Acustica con nota prot. gen. n. 581979 del 18/11/2025, con il quale si richiama la necessaria compatibilità delle modifiche al PUC con la zonizzazione acustica comunale;
- contributo inoltrato dalla Città Metropolitana di Genova Direzione Territorio e mobilità, Servizio Amministrazione territorio e trasporti - Ufficio Controllo attività edilizia e territorio - con nota prot. gen. n. 598211 del 25/11/2025, nel quale viene specificato che la maggior parte delle aree interessate dall'aggiornamento al PUC ricade all'interno di una più ampia zona facente parte dell'Organizzazione del Sistema del Verde, disciplinata dall'art. 11 delle Norme del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), di competenza di Città Metropolitana, le cui indicazioni, ai sensi dell'art. 4 delle Norme di Attuazione del PTC, hanno valore prescrittivo. La variante proposta risulta coerente con il citato art. 11 delle Norme di Attuazione del PTC della Città Metropolitana; inoltre viene specificato che "*Con riferimento agli altri temi del vigente PTC, aggiornato con la Variante "Sistemi territoriali Strategici", non si rilevano criticità rispetto a quanto introdotto dall'aggiornamento al PUC, né interferenze con le tematiche connesse al Piano Strategico Metropolitano (PSM), approvato con DCM n. 11/2017, e al Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS), approvato con DCM n. 20/2019*", in fine non vengono rilevate interferenze con le scuole e viabilità di competenza.
- contributo trasmesso dalla Direzione Politiche Energetiche – Uff. Gestione Energetica Territoriale Energy Manager- in data 27/11/2025, tramite le vie brevi di seguito integralmente riportato: "*relativamente alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21 ottobre 2025 ad oggetto "Aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/1997, per l'introduzione di una nuova unità insediativa di identità paesaggistica relativa all'area di Nervi - Municipio IX - Levante", nulla osta da parte dello scrivente al prosieguo dell'iter*"
- contributo inviato dalla Direzione Smart Mobility - U. O. Progettazione e Pareri - con nota prot. gen. n. 609085 del 28/11/2025, con il quale viene fornito il nullaosta all'aggiornamento del PUC.
- contributo pervenuto dalla Regione Liguria - Direzione Generale Ambiente – Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile – con nota prot. gen. n. 612075 del 01/12/2025, nel quale non vengono ravvisati elementi di criticità in riferimento agli ambiti di competenza.
- contributo inoltrato da A.R.P.A.L. - Direzione Scientifica - U. O. Pianificazione Strategica e Coordinamento Valutazioni Ambientali - con nota prot. gen. n. 616318 del 02/12/2025, nel quale, viene dato atto di quanto rilevato dai competenti uffici:
- per la matrice "Rumore", non sono ravvisate varianti necessarie rispetto ai cambiamenti prospettati.
- per la matrice "Biodiversità", si rimanda al contributo tecnico "All.1 Genova_Nervi_biodiv_signed.pdf" con il suggerimento di porre attenzione al monitoraggio degli indicatori 5_3 "Spazi verdi" e 5_4 "Rete Ecologica Urbana" previsti dal Piano di Monitoraggio del PUC, che vengono quindi definiti riferimenti appropriati per accertare la compatibilità delle modifiche proposte alla tutela delle biodiversità e relativi sistemi ecosistemici in ambito urbano.
- per la matrice "Qualità dell'Aria" non vengono rilevati impatti significativi.

c_d969.Comune di Genova - Prot. 28/08/2026.0081968.U

RILEVATO altresì che:

a seguito della consultazione avviata dalla Direzione Ambiente, sono pervenuti alcuni contributi (allegati quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), nei quali è stata formalizzata la volontà di non presentare osservazioni, specificatamente:

- il civico Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche con nota prot. gen. n. 599980 del 25/11/2025
- il Municipio IX – Levante con nota prot. gen. n. 608993 del 28/11/2025

RILEVATO inoltre che:

tra i contributi ricevuti dalla Direzione Ambiente, è pervenuto il parere della Regione Liguria, Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo - Unità Organizzativa Assetto del Territorio, con nota prot. gen. n. 611051 del 29/11/2025, (allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) con il quale viene specificato in premessa che "*le considerazioni che seguono devono intendersi quale contributo istruttorio unicamente dell'Ufficio regionale in ordine all'assetto idrogeologico e sismico dei luoghi che non sostituisce in alcun modo l'eventuale espressione dell'Autorità di Bacino Distrettuale, quale di soggetto competente, nell'ambito del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS*", per rilevare nella fase istruttoria che "*L'area in questione ricade nel territorio di competenza dell'Autorità di bacino del Distretto dell'Appennino settentrionale (di seguito ABDAS), pertanto, relativamente alla pianificazione di bacino i riferimenti sono:*

- *le mappe del vigente PGRA- ABDAS sulle quali è associato il combinato disposto dei dettami normativi del PGRA e del Regolamento Regionale 1/2025*
- *le mappe del PAI dissesti adottato con delibera CIP n.39/2024 sulle quali ad oggi continua ad applicarsi il relativo regime normativo del Pdb Ambito14*"

Sulla base delle suddette mappe vengono quindi esaminati gli aspetti idraulici, geomorfologici, sismici. Le conclusioni non rilevano elementi ostativi con l'attuazione dell'aggiornamento al PUC e non è ritenuto necessario l'acquisizione del parere ex art. 89 DPR 380/2001 ai fini della verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio.

VALUTATO che:

- la Regione Liguria Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo - Unità Organizzativa Assetto del Territorio, con nota prot. gen. n. 611051 del 29/11/2025, nelle proprie considerazioni ha espresso che "*in ordine all'assetto idrogeologico e sismico dei luoghi che non sostituisce in alcun modo l'eventuale espressione dell'Autorità di Bacino Distrettuale, quale di soggetto competente, nell'ambito del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS";*
- nella consultazione promossa da questa Direzione non risultava presente, fra i soggetti destinatari, l'Autorità di Bacino Distrettuale;

CONSIDERATA:

l'osservazione formulata dalla Regione Liguria Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo - Unità Organizzativa Assetto del Territorio, questa Direzione ha proceduto con nota prot. gen. n. 618739 del 03/12/2025 (allegata) ad interpellare l'Autorità di Bacino Distrettuale

c_d969.Comune di Genova - Prot. 28/02/2026.0031968.U

dell'Appenino Settentrionale;

PRESO ATTO:

- del riscontro pervenuto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Settentrionale – Bacini Idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria - con nota prot. gen. n. 661183 del 24/12/2025 (allegata), con il quale viene specificato che "*la vigente pianificazione di bacino non prevede parere o nullaosta di questo ente sugli strumenti di pianificazione o loro varianti"*, fermo restando che, ai sensi dell'art. 65 comma 4 del D. Lgs. 152/2006, gli indirizzi, le limitazioni e i condizionamenti individuati dal piano di bacino quale dispositivo sovraordinato devono essere rispettati dagli strumenti urbanistici e dai piani di assetto ed uso del territorio;
- che la scrivente Direzione, ritenendo la suddetta Autorità ente titolare della vigente pianificazione di bacino, norma sovraordinata, ha riproposto, con nota prot. gen. n. 15117 del 14/01/2026 (allegata), la richiesta già formulata con nota prot. gen. n. 661183 del 24/12/2025, considerando l'assenza di riscontro entro i termini stabiliti come nullaosta all'aggiornamento in oggetto;
- del riscontro pervenuto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Settentrionale – Bacini Idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria - con nota prot. gen. n. 66626 del 11/02/2026 (allegata), con il quale viene sostanzialmente confermato quanto già espresso con nota precedente (prot. gen. n. 661183 del 24/12/2025), dettagliando alcuni aspetti normativi; tuttavia l'Autorità richiama quanto già individuato dal Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS in relazione alla classificazione delle aree: "*si segnalano solo limitate aree classificate dal vigente PGRA a pericolosità da alluvione elevata "P3""*viene quindi esposto che " a) *sono da evitare: - nuove opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali - quali scuole, ospedali e case di cura, strutture per la protezione civile, – nuovi impianti di cui all'allegato VIII del D. Lgs 152/2006, previsioni comportanti sottopassi e/o volumi interrati … d) sono da privilegiare le previsioni di trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica, alla riqualificazione e allo sviluppo degli ecosistemi fluviali esistenti, nonché le destinazioni ad uso agricolo, a parco e ricreativo – sportive*"

VALUTATO che, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 32/2012, dai sopra citati pareri forniti dai soggetti competenti consultati nell'ambito del procedimento **non emergono** impatti significativi sull'ambiente;

DATO ATTO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dott. Paolo Di Giovanni responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente Ing. Massimiliano Varrucciu attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

c_d969.Comune di Genova - Prot. 28/02/2026.0031968.U

DETERMINA

ai sensi dell'art. 13 L.R. n° 32/2012, di **NON ASSOGGETTARE** alla procedura di VAS di cui agli artt. 8 e segg. L.R. n° 32/2012 l' "**Aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/1997, per l'introduzione di una nuova unità insediativa di identità paesaggistica relativa all'area di Nervi – Municipio IX – Levante**"

Si raccomanda, nella fase attuativa, l'osservanza delle norme specifiche di settore e in particolare si ricorda che:

- le modifiche previste dovranno risultare compatibili con la zonizzazione acustica comunale;
- di porre particolare attenzione al monitoraggio degli indicatori 5_3 "Spazi verdi" e 5_4 "Rete Ecologica Urbana" previsti dal Piano di Monitoraggio del PUC.
- ai sensi dell'art. 65 comma 4 del D. Lgs. 152/2006, il piano di bacino è strumento sovraordinato al quale i piani di assetto e uso del territorio devono essere conformi.

DETERMINA INOLTRE

di trasmettere copia del presente provvedimento:

- alla Regione Liguria;
- alla Città Metropolitana di Genova;
- ad ARPAL Liguria;
- alla civica Direzione Urbanistica per quanto di competenza;
- ai nove Municipi;
- all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i., ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

IL Dirigente

Ing. Massimiliano Varrucciu

Ing. Massimiliano Varrucciu